

# SDC SERVIZI LAVORO

*Servizi integrati in materia di Lavoro*

Campodarsego, 8 giugno 2018

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI**

**Prot. P – 09/2018**

**OGGETTO: Aggiornamenti in materia di Amministrazione del Personale**

## **NUOVE LINEE GUIDA PER TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO**

L'Ispezzione Nazionale del Lavoro, con la Circolare n. 8 del 18 aprile 2018, ha fornito nuove linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento ed istruzioni pratiche riguardanti l'effettuazione di ispezioni miranti al controllo della legittimità e regolarità dei tirocini formativi extracurricolari.

Oggetto del controllo sono, unicamente, i **tirocini cosiddetti extracurricolari** (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) mentre sono esclusi i tirocini curricolari.

L'Ispezzione evidenzia che l'attività di vigilanza dovrà avere come obiettivo principale quello di verificare l'effettiva presenza dell'elemento formativo del tirocinio, al fine di evitare distorsioni nell'utilizzo dell'istituto.

L'attività del personale ispettivo, pertanto, dovrà concentrarsi sulle modalità di svolgimento del tirocinio, al fine di verificarne la funzione finalizzata all'**apprendimento** e **non** all'esercizio di una **mera prestazione lavorativa**.

Si ricorda che il tirocinio è definito come "un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuita o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un'occupazione regolare".

Nel caso di violazione delle disposizioni regionali che regolano il tirocinio o di mancanza dei requisiti dello stesso, l'ispettore potrà ricondurre quel rapporto alla forma comune del **rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**.

La Circolare elenca una serie di fattispecie particolarmente gravi che comportano la conversione del tirocinio, tra le quali sono comprese:

- il tirocinio attivato in relazione ad attività elementari e ripetitive;
- la totale assenza del Piano Formativo Individuale;
- il tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati;
- il tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa con il soggetto ospitante negli ultimi due anni;
- l'impiego del tirocinante per un numero di ore superiore per almeno il 50% a quelle indicate nel Piano Formativo.

L'Ispezzione richiama i propri funzionari a prestare particolare attenzione a quelle situazioni in cui, pur in assenza di violazioni formali delle leggi regionali, il tirocinante sia assoggettato alle medesime regole previste per la generalità dei dipendenti del soggetto ospitante, in particolar modo per quanto riguarda l'obbligo di presenza, l'organizzazione dell'orario di lavoro, la necessità di organizzare le assenze alla stregua delle ferie, con turnazioni rispetto agli altri lavoratori, ecc.

Le predette fattispecie e situazioni configurano delle irregolarità tali da compromettere la natura formativa del tirocinio, rendendolo più vicino a un rapporto di lavoro vero e proprio dal punto di vista della qualificazione.

Infine si segnala che la mancata corresponsione dell'**indennità di partecipazione** al tirocinante comporta a carico del soggetto ospitante l'irrogazione di una **sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro**.

# SDC SERVIZI LAVORO

*Servizi integrati in materia di Lavoro*

## **DAL 1 LUGLIO 2018 PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI CON MODALITA' TRACCIABILI**

Si ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio per il 2018, a decorrere **dal 1° luglio 2018** i datori di lavoro o committenti sono tenuti a corrispondere le retribuzioni o i compensi ai lavoratori mediante:

- bonifico bancario (sul c/c identificato dall'IBAN del lavoratore);
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamenti in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di impedimento. Il delegato può essere il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, di età non inferiore a 16 anni.

I datori di lavoro e committenti **non possono più corrispondere la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo/acconto di essa, per mezzo di denaro contante** indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato tra le parti.

Rientrano nel campo di applicazione della presente novità tutti i rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 c.c., indipendentemente dalle modalità di svolgimento e dalla durata del rapporto, nonché tutti i rapporti originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti stipulati dalle cooperative con i propri soci.

Inoltre è previsto che la firma del lavoratore apposta sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Sono **esclusi** dalla presente disposizione i rapporti di lavoro costituiti con le pubbliche amministrazioni ed i rapporti di lavoro **domestico**, costituiti in forza al relativo CCNL stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono altresì **esclusi** i compensi derivanti da **borse di studio, tirocini**, rapporti autonomi di natura occasionale.

Ai datori di lavoro che violano l'obbligo si applica una **sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro**, si ritiene con riferimento ad ogni lavoratore.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**SDC SERVIZI LAVORO S.R.L.**